

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1949

(44^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561, e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena » (N. 749) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 334

« Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (N. 758) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 336

(Discussione e approvazione)

« Modificazione in materie di tasse e di brevetto per invenzioni industriali » (N. 718):

PRESIDENTE 324, 325

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 324, 325, 326

CARON 325, 326

FERINI 325

RUGGERI 325

TAFURI 325

« Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria » (N. 750) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 326, 327

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 327

SALOMONE 327

ZOTTA 327

« Imposta generale sulla entrata relativa al grano, granturco, riso, orzo, segala, ed olii vegetali » (N. 770) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 328, 329, 330, 332, 333

PERINI 328, 330, 331

VALMARANA 329

TAFURI 329, 332, 333

OTTANI 329

MOTT 329

RUGGERI 329, 330, 333

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 330, 332, 333

ZIINO 333

(Discussione e rinvio)

« Disciplina delle indennità relative a requisizioni praticate dagli alleati e agli inerti danni » (N. 740):

PRESIDENTE 322, 324

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 322

« Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza » (N. 752) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 335

RUGGERI 335

MOTT 335

PERINI 335

La riunione ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Luisetti, Mancinelli, Mott, Ottani, Perini, Reale Vito, Ruggeri, Salomone, Salvi, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli, Zotta.

Partecipano alla riunione, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Caron e Page.

Assistono altresì per il Governo l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze e l'onorevole Cifaldi, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra).

RUGGERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Longoni: « Disciplina delle indennità relative a requisizioni praticate dagli alleati e agli inerenti danni » (N. 740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Longoni: « Disciplina delle indennità relative a requisizioni praticate dagli alleati e agli inerenti danni ».

Io credo che i colleghi abbiano letto la relazione del senatore Longoni al suo disegno di legge. Ad ogni modo basta ricordare a questo proposito che il senatore Longoni lamenta in maniera piuttosto energica che il meccanismo per la liquidazione e l'accertamento delle indennità funzioni con una notevole lentezza. Propone quindi di sopprimere l'attuale sistema e di tornare invece al sistema generale che è contenuto nella legge 18 agosto 1940, n. 1741.

Pertanto do la parola al rappresentante del Governo, perchè ci esprima il suo avviso nei riguardi del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei esporre all'onorevole Commissione le considerazioni per cui il Governo ritiene di proporre di non dar corso all'iniziativa parlamentare dell'onorevole senatore Longoni.

Può essere esatto che attualmente vi siano dei ritardi od anche delle non complete rispondenze alle esigenze degli interessati nell'applicare la disposizione del giugno 1946, n. 451, (evidentemente nel disegno di legge

c'è un errore nel citare questa legge) ma indubbiamente la proposta che fa il senatore Longoni non credo possa essere accolta dall'onorevole Commissione del Senato. E ciò per alcune considerazioni che io rapidamente esporrò.

Si propone di mantenere in vita il decreto legislativo n. 451, del giugno 1946 (che contiene le norme concernenti il pagamento degli indennizzi per le requisizioni praticate dagli alleati e per gli inerenti danni) solo per gli articoli 1 e 2, che gli altri articoli vengano abrogati e che si faccia riferimento alla legge base del 18 agosto 1940, n. 1741.

Desidererei affermare inizialmente che il decreto n. 451 disciplina non solo le così dette requisizioni regolari fatte dagli alleati, vale a dire quelle che sono coperte, come si dice in gergo finanziario, da un regolare foglio di requisizione ma disciplina anche le così dette requisizioni irregolari, le quali rappresentano un gravissimo numero delle requisizioni di fatto operate dagli alleati specialmente nell'Italia meridionale, nella loro avanzata dalla Sicilia fino a Napoli.

Come certamente l'onorevole Commissione sa, gli alleati non si presero la briga, nel momento in cui avanzavano, di fare delle requisizioni regolari, perchè ne mancava il tempo e l'opportunità, senza contare che spesso esse non potevano aver luogo per l'assenza fisica degli interessati, il che si verificava il più delle volte.

Di modo che, come è accaduto, ad esempio, per il cantiere navale di Palermo, gli alleati entravano nelle officine e si servivano del materiale delle scorte e degli impianti senza preoccuparsi, affatto, di legalizzare il loro operato con un regolare foglio di requisizione.

Se si dovesse far ricorso alla legge del 18 agosto 1940, dovrebbe esserci un regolare stato di constatazione di requisizione, con regolare verbale redatto alla presenza dell'interessato, il che importerebbe per il risarcimento un onere di decine di miliardi per lo Stato.

Inizialmente poi, avremmo questa gravissima difficoltà: che, sopprimendo tutti gli altri articoli del decreto-legge del giugno 1946 e lasciando in vigore solo l'1 ed il 2, non potremmo in nessun modo venire incontro alla regolarizzazione delle requisizioni irregolari. E ciò creerebbe non già uno svantaggio, ma

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

addirittura renderebbe impossibile di poter intervenire in qualsiasi modo. Perchè, è vero che con l'articolo 1 si lascerebbe in piedi la lettera *d*) dell'articolo stesso, che dice: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere al pagamento: ... *d*) dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli alleati o connessi con le loro requisizioni », e perciò queste requisizioni rimarrebbero comprese in tale lettera, essendo stati qualificati come tali i danni dipendenti da azioni non di combattimento; ed è esatto pure che rimarrebbe in vigore l'articolo 2, il quale al terzo comma stabilisce che: « La valutazione definitiva e quella provvisoria dei prezzi delle merci, dei servizi e di qualsiasi bene mobile e immobile requisito dagli Alleati, sono fatte in ogni caso in conformità delle norme emanate al riguardo dagli organi competenti per la determinazione dei prezzi », ma verrebbe meno l'esistenza di tutti quanti gli altri requisiti e condizioni che si dovrebbero applicare per regolarizzare le requisizioni irregolari, tanto più che la legge del 1940 le ignora completamente.

Ma vi è ancora qualcosa che mi permetto di segnalare alla onorevole Commissione.

L'articolo 1, lettera *d*), in quella dizione che ho già letto, parlando di danni dipendenti da azioni non di combattimento, ha inteso includere tutti i danni arrecati alle persone, per investimenti, ad esempio, da parte di macchine alleate, o per fatti dolosi, in virtù dei quali i cittadini italiani hanno perduto la vita, ed anche si riferisce alle cose le quali, in relazione a questi avvenimenti, sono state distrutte o danneggiate. Pertanto, solo facendo ricorso appunto alla lettera *d*), articolo 1 del decreto-legge n. 451 è possibile provvedere al risarcimento di questi danni arrecati alle persone ed alle cose. La legge del 1940, invece, non fa riferimento in nessun modo a questi danni, perchè il suo contenuto è attinente alle semplici requisizioni.

Pertanto, se l'onorevole Commissione del Senato sopprimesse gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge n. 451, renderebbe impossibile risolvere tutti questi gravi casi che sono numerosissimi.

Non solo, ma c'è ancora un'altra circostanza gravissima che mi preme sottolineare. È sorta un'accesa discussione a proposito del modo

in cui debbono essere pagate le requisizioni ed i danni susseguenti all'occupazione alleata, perchè l'articolo 7 di questo decreto 451 stabilisce che: « I provvedimenti del Ministro per il tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 e quelli emessi in seguito a ricorso degli interessati sui provvedimenti di cui all'articolo 3, sono definitivi e contro di essi non sono ammessi i ricorsi nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa ».

Questo articolo 7, per quanto infelicitemente formulato, ha potuto resistere fino a quando non è entrata in vigore la Costituzione. Naturalmente una volta operante la nostra Carta costituzionale era impossibile, e lo è tuttora, mantenere ancora in vigore quell'articolo. Allora è sorta la seguente questione: per tutte quante le materie trattate fino ad oggi da questo decreto, mentre la grandissima parte dei cittadini si è arresa ai provvedimenti che l'Autorità dello Stato ha emessi, invece un'altra parte benchè minima ha creduto di poter fare ricorso alla legge del 1940, la quale prevede per le contestazioni nascenti da requisizioni il ricorso al Comitato giurisdizionale previsto dalla legge medesima. Ciò ha provocato, naturalmente, una gravissima situazione di incertezza, perchè, come dicevo, la grandissima parte dei cittadini danneggiati non ha fatto ricorso a quella legge; ma anche quando gli interessati, che avevano subito requisizioni e danni da parte delle truppe alleate, hanno fatto ricorso al Comitato giurisdizionale, si è creata una giurisprudenza, vorrei dire, oscillante, nel senso che il Governo ha constatato che quel Comitato in tanto poteva funzionare, in quanto faceva riferimento alla legge del 1940, ma che tutta la materia disciplinata dal decreto n. 451 non poteva essere in alcun modo trattata e governata da questo ricorso alla legge del 1940.

Donde la necessità di poter eliminare questa formula e trovarne un'altra più consona. Di talchè il Governo ha preparato da tempo un provvedimento *ad hoc*, che conta di presentare al più presto all'esame del Parlamento, nel quale si modificano alcune norme di questo decreto e si provvede ad eliminare i gravissimi inconvenienti che da esse derivano. Tale prov-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

vedimento è già all'esame del Consiglio dei Ministri, presentato dal Ministro Pella prima ancora che fosse stata presa l'iniziativa parlamentare del senatore Longoni. Poichè il Consiglio dei Ministri avrebbe già dovuto decidere nella seduta dell'altro giorno — e lo farà sicuramente in una delle prossime — su questo provvedimento di legge, il cui testo è qui a disposizione della Commissione che può constatarne la fondatezza, è bene che si attenda tale decisione prima di dare corso regolare all'iniziativa parlamentare del senatore Longoni.

PRESIDENTE. Sarà bene far conoscere al senatore Longoni le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, perchè, in base ad esse, egli potrà dirci se intende o meno insistere sul suo disegno di legge.

Ringraziamo pertanto l'onorevole Sottosegretario di Stato, riservandoci però di invitarlo ancora ad una nostra riunione per ulteriori notizie, trattandosi di materia molto ampia e complessa.

Se non vi sono altre osservazioni, la discussione del disegno di legge si intende, per il momento, rinviata.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni in materia di tasse e di brevetto per invenzioni industriali** » (N. 718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni in materia di tasse e di brevetto per invenzioni industriali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La materia delle tasse di brevetto per le invenzioni industriali è regolata da una legge generale sulle concessioni governative; con questo disegno di legge si introducono alcuni aumenti, di non ingente portata, per quanto riguarda talune categorie di tasse di stampa per le descrizioni presentate dai richiedenti di brevetti per invenzioni industriali e si introducono altresì alcune nuove categorie di tale tassa.

Come è noto, la tabella che riguarda i brevetti per le invenzioni industriali prevede una tassa di domanda del brevetto principale, una tassa di domanda del brevetto complessivo ed

una per le lettere di incarico. Il numero 4 di tale tabella riguarda la stampa delle descrizioni, le quali se non superano le 10 pagine sono sottoposte ad una tassa di L. 2000; dalle 11 alle 20 pagine ad una tassa di lire 4000; dalle 21 alle 50 pagine ad una tassa di lire 8000. Ora il Ministero propone di portare le suddette misure, rispettivamente a lire 3000, 6000 e 20.000. Si propone inoltre di introdurre due nuove categorie, per le descrizioni da 51 a 100 pagine di scrittura, per le quali la tassa verrebbe fissata in lire 40.000 e per le descrizioni oltre le cento pagine di scrittura, per le quali la tassa ammonterebbe a lire 80.000. Debbo aggiungere che per quel che riguarda la stampa dei disegni esiste una tassa a parte, poichè per ogni tavola viene prevista la corrispondenza di una somma di mille lire.

Nelle sue linee generali, è questa la struttura del disegno di legge che è al nostro esame. Come si vede, l'aumento è notevole per le descrizioni superiori alle venti pagine e soprattutto per le descrizioni che importano una tassa di 40.000 ed 80.000 lire, secondo la nuova discriminazione che verrebbe introdotta col presente disegno di legge, per cui si arriverebbe a cifre dieci volte superiori a quelle previste nella legge del 1947.

Rispetto alle cifre del 1939 si ha un aumento rispettivo per la prima categoria di 15 volte, per la seconda di 20 volte e per la terza di 36 volte.

Si deve notare che le descrizioni a cui si riferiscono le categorie *c)* e *d)* riguardano quasi tutte brevetti richiesti da stranieri i quali desiderano difendere i loro brevetti in Italia.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo far presente che con questo provvedimento si intende far fronte alle maggiori spese derivanti dall'ampliamento dell'organico relativo al personale di ruolo della proprietà intellettuale, il cui provvedimento è in corso di esame.

PRESIDENTE. Mi chiedo se una tassa di 80.000 lire non sia assolutamente preclusiva; infatti, in base a che cosa, in definitiva, avviene la tassazione? Non tanto in base alla importanza del brevetto, quanto in base al numero delle pagine. Per una certa parte, questo può essere giustificato in quanto, trattandosi di stampa, vi è un elemento di spesa per cui

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

si ha effettivamente un carattere di tassa. Ma quando si arriva ad una cifra di questo genere non si ha più una tassa ma piuttosto una imposta. Per 50 pagine di scrittura si fa pagare una tassa di 20.000 lire mentre per più di 100 pagine la tassa sale ad 80.000 lire: c'è, mi sembra, una sproporzione evidente. La tassa, infatti, non è più in funzione della spesa, ma riveste effettivamente il carattere di una imposizione fiscale. Mi chiedo se ciò sia opportuno di fronte a queste forme di proprietà industriale; non mi sembra che sia il caso di arrivare a cifre di questo genere per quello che in sostanza rappresenta un tentativo di tutela della proprietà intellettuale: in questo modo si verrebbe a colpire un'opera dell'ingegno e uno sforzo creativo.

CARON. Mi chiedo se esistano, in questa materia, precedenti di legislazioni straniere. Vi sono Paesi, come la Germania, che in questo campo hanno una larga ed approfondita esperienza, ed io mi chiedo se non sarebbe opportuno, di fronte ad un problema che mi pare assai importante, esaminare le soluzioni che ad esso sono state date in tali Paesi, tanto più che sarebbe deprecabile la creazione di una sperequazione troppo forte tra le condizioni esistenti in Italia in questa materia e quelle esistenti nei Paesi stranieri.

Vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se mi può dare informazioni in materia.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi duole di non poter soddisfare la richiesta dell'onorevole Caron.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'altra osservazione: non mi sembra giustificato il far pagare agli inventori le spese che dovranno essere sostenute per l'ampliamento dell'organico del personale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza il problema deve essere posto in questi termini: si è avuto un aumento impressionante delle domande di brevetto, e si tratta per lo più di domande le quali vengono presentate con una ingente documentazione, con ampie e voluminose relazioni, che richiedono un approfondito esame anche dal punto di vista tecnico. Ciò importa un notevole aumento del costo del servizio che deve essere esplicito, e giustifica quindi l'aumento della tassa.

Riconosco anch'io, per quanto riguarda l'articolo primo, che la tassa dovrebbe essere il corrispettivo della spesa e riconosco anch'io che in questo caso il carattere di tassa, è un poco, direi, deformato, nel senso che contemporaneamente abbiamo una tassa e forse anche una imposta.

PERINI. Debbo osservare che là dove si prevede una tassa di 80.000 lire è ammessa una descrizione superiore alle 100 pagine, senza ulteriore limite, e pertanto l'ammontare della tassa mi sembra giustificata anche in base al costo del servizio. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se le richieste di stampa di descrizioni superiori alle cento pagine siano numerose.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tali richieste non sono moltissime in senso assoluto ma specialmente le richieste di brevetti che provengono da enti e da stranieri, sono piuttosto voluminose e complesse.

RUGGERI. Non mi sembra possibile la suddivisione a scaglioni adottata nel disegno di legge, per cui si creano forti sperequazioni nelle tasse dovute da chi, ad esempio, presenta una descrizione di 50 pagine e chi presenta una descrizione di 51 pagine. Mi sembra che sarebbe molto più conveniente una tassa di rimborso spese ad un tanto a pagina, con la fissazione di un minimo, ad esempio, di 200 lire a pagina.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna considerare che la tassa è in relazione anche alla importanza e alla complessità del brevetto e quindi all'esame tecnico che esso richiede, e ciò non consente l'adozione del sistema proposto dall'onorevole Ruggeri.

PRESIDENTE. Vorrei insistere sul fatto che se è vero che per le prime tre categorie l'aumento arriva ad un massimo di 36 volte l'anteguerra, per le descrizioni superiori alle 100 pagine, poichè si ha un aumento da 8.000 lire ad 80.000, tale aumento è in sostanza di 360 volte rispetto al 1939. Quanto alla proposta dell'onorevole Ruggeri, essa complicherebbe eccessivamente il sistema di esazione, dovendo tale esazione essere fatta in blocco.

TAFURI. Vorrei ricordare che, in ogni modo, gli inventori possono eventualmente valersi

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

del beneficio della esenzione dalla tassa di stampa, come è detto nella relazione.

CARON. Riferendomi a quanto già ho detto, vorrei insistere nell'osservare che se è vero che il 50 per cento circa delle domande di brevetto per l'invenzione industriale viene presentato da stranieri, può darsi, per quello che sappiamo, che all'estero la tassa sia molto maggiore o che comunque esista un diverso criterio di tassazione, che potrebbe, ad un approfondito esame, apparire più utile ed organico del nostro. Insisterei, quindi, perchè si considerasse la legislazione straniera in materia.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Osservo all'onorevole Caron che con questo disegno di legge non si vuole innovare o modificare il sistema vigente, ma semplicemente modificare le quote della tassazione. Pertanto non mi sembra che sia il caso di rivedere, in questa circostanza, tutta la materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e approvazione degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

La tassa per la pubblicazione e stampa della descrizione allegata ad una domanda di brevetto per invenzione industriale è fissata nella seguente misura:

a) se la descrizione non supera le 10 pagine di scrittura o è di 10 pagine	lire	3.000
b) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura ma non le 20 o è di 20 pagine	lire	6.000
c) se la descrizione supera le 20 pagine di scrittura ma non le 50 o è di 50 pagine	lire	20.000
d) se la descrizione supera le 50 pagine di scrittura ma non le 100 o è di 100 pagine	lire	40.000
e) se la descrizione supera le 100 pagine	lire	80.000

(È approvato).

Art. 2.

Il limite di lire 600 (seicento) annue di cui all'articolo 44 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, ed all'articolo 42 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 viene elevato a lire 20.000 annue.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria » (N. 750). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, furono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di decadenza e di prescrizione in materia di imposte indirette e di tasse sugli affari. Poichè questo termine si è rivelato insufficiente, esso viene ulteriormente prorogato con questo disegno di legge, che porta rispettivamente i termini al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951, a

seconda che scadesse nel 1946 o nel 1947: in sostanza, invece di una proroga a termine unico, qualunque fosse la scadenza precedente, si ha una proroga di 4 anni dal termine anteriore.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo disegno di legge deriva dalla particolare situazione in cui ci si è venuti a trovare per il fatto che in questi ultimi anni si è avuto in tutta l'Amministrazione un forte afflusso di personale avventizio, che non rappresenta l'elemento migliore dell'Amministrazione stessa. D'altra parte la preparazione del funzionario dell'Ufficio del registro, a differenza di quello di altri settori dell'Amministrazione, richiede lunghi anni di pratica, anche per i bisogni del complesso sistema della contabilità. Inoltre, in questi ultimi anni, le funzioni degli Uffici del registro sono state aumentate notevolmente: basta ricordare il settore della imposta sulla entrata. Pertanto gli Uffici del registro si sono trovati con forti quantità di arretrato che non hanno potuto smaltire mentre, come è noto, per la legge sulla contabilità di Stato, i procuratori del registro sono personalmente responsabili per tutte le perdite causate all'erario nell'esercizio delle loro funzioni. Basterebbe quindi che al 31 dicembre di quest'anno il termine scadesse e automaticamente, io credo, 4 o 5.000 procuratori o funzionari del registro verrebbero ad essere posti sotto giudizio; ovviamente questa situazione, fin da oggi, pone in gravissima agitazione il personale dell'Amministrazione, causando in esso uno stato d'animo certamente non confacente al buon andamento del servizio. Ecco quindi la ragione di assoluta necessità del provvedimento, il quale è d'altronde accompagnato dall'impegno che io prendo a nome dell'Amministrazione e del Governo che questa debba essere assolutamente l'ultima proroga in materia.

SALOMONE. Prendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, poichè è assolutamente necessario che finalmente i termini di decadenza e di prescrizione siano rigidamente osservati.

ZOTTA. Mi associo all'osservazione dell'onorevole Salomone.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione formale dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sono ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951.

Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresì prorogati i termini di decadenza e di prescrizione che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine prescrizione previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Questo articolo contiene una misura prudenziale. Poichè esiste un termine per l'esonero delle merci che sono andate perdute o sottratte per fatti di guerra, le quali hanno diritto ad un trattamento particolare, essendo esenti dalle imposte doganali e dalle imposte di fabbricazione quando sia dimostrato che questa perdita è effettivamente avvenuta, anche per le domande di esonero da parte degli enti, le quali pare siano liquidate con una certa lentezza, l'Amministrazione si è preoccupata di prorogare il termine.

(È approvato).

Art. 3.

L'azione della Finanze per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle Società per azioni e in accomandita per azioni e per procedere — in caso di omessa dichiarazione — allo

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.

Questo articolo è in relazione ad una modifica che è stata introdotta nel sistema di liquidazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, per le società. Come si ricorda, il Governo propose di agganciare tale imposta alla imposta di negoziazione. In occasione della discussione della legge sulla patrimoniale, il Senato si mostrò dello stesso avviso del Governo, ma la Camera fu di avviso contrario. Poichè, tuttavia, il Governo torna in definitiva al concetto di un certo agganciamento pratico, per ragioni di uniformità, nell'articolo 3 si dice che l'azione della finanza può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, degli elementi per la valutazione delle imposte patrimoniali.

Pongo in votazione l'articolo 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dizione originaria dell'articolo 4 è stata modificata dalla Camera, la quale pur avendo approvato il disegno di legge il 7 dicembre 1949 ed avendo fatto il possibile perchè esso entrasse in vigore entro questo anno, non ha voluto tuttavia fissare una data precisa, onde evitare la retroattività nel caso che il Senato non potesse approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno.

Pongo in votazione l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Imposta generale sulla entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala, ed olii vegetali** » (N. 770) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed olii vegetali ». Dichiaro aperta la discussione generale.

In sostanza si tratta di una legge di equiparazione del trattamento fiscale usato per i cereali non ammassati a quello usato per i cereali ammassati. In relazione al mutamento adottato nel sistema annonario, poichè i cereali ammassati sono esenti da imposta, è sorta la necessità di estendere ai cereali non ammassati lo stesso trattamento di favore usato per i primi.

PERINI. Mi chiedo la ragione per cui in questo disegno di legge si limita il trattamento di esenzione al frumento, alla farina e alle paste alimentari, mentre invece l'imposta sulla entrata viene mantenuta, sia pure in misura ridotta, sul riso. Penso che il provvedimento sia in funzione di una diminuzione del prezzo dei generi alimentari di primissima necessità e mi domando se il riso non debba considerarsi anche esso un genere di prima necessità. Ritengo in effetti che esso non possa non essere messo sullo stesso piano del grano, delle farine e delle paste alimentari e non sia quindi giustificato che l'imposta continui a gravare, sia pure in misura ridotta, sul consumatore di riso, mentre non graverebbe più sul consumatore di altri generi da minestra. Desidererei, quindi, che il Sottosegretario spiegasse la ragione di questa differenza di trattamento e dicesse se non si possa arrivare almeno ad una riduzione dell'aliquota del due per cento fissata per il riso.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'imposta sulla entrata per il riso è dovuta *una tantum*, e si ha quindi già anche per il riso una trattamento particolare.

PERINI. È un trattamento di cui già godevano il grano, le farine ecc. e che per questi generi è stato soppresso.

VALMARANA. Alle osservazioni giustissime del collega Perini, vorrei aggiungere e ricordare che la situazione dei produttori del riso è oggi veramente tragica. Si è infatti verificato un mutamento di gusti nei consumatori, per cui si ha oggi una fortissima tendenza verso l'uso della pasta, mentre il riso viene completamente trascurato. Ora, la produzione del riso è costosa e questa diminuzione del consumo, che provoca naturalmente una diminuzione di prezzi, può avere conseguenze gravissime per intere provincie in cui la produzione del riso è particolarmente sviluppata e rappresenta anzi la coltivazione principale. Occorre quindi facilitare la coltivazione e lo smercio del riso mettendolo nelle stesse condizioni della pasta.

Di fronte alla giornaliera e costante diminuzione del consumo del riso, si potrà obiettare che sarebbe opportuno mutare la coltivazione ma nelle zone dove essa è intensa, i terreni sono adatti a tale coltivazione e la mano d'opera si è specializzata, per cui un eventuale mutamento potrebbe apportare conseguenze molto gravi.

TAFURI. Ricordo che quando si discusse sulla esenzione dalla I.G.E. per i cereali di ammasso, fui proprio io che proposi che questa esenzione fosse estesa anche al grano non ammassato trattandosi di genere di prima necessità, ed affermai anzi che l'azione del Governo doveva essere intesa ad abolire completamente questa imposta. A proposito del riso vorrei anche ricordare, quanto avviene nelle provincie meridionali, dove la pasta è di produzione locale, mentre il riso è di importazione da altre provincie: ciò provoca una diminuzione notevole nella richiesta del riso, il cui consumo, viceversa, si era già molto diffuso, anche perchè durante la guerra spesso in luogo della pasta si avevano distribuzioni di questo genere alimentare. Ma adesso la differenza di prezzo tra riso e pasta è talmente alta che naturalmente si preferisce consumare pasta tanto più se consideriamo che la pasta è notoriamente più nutriente del riso, contenendo proteine in qualità assai notevole, laddove il riso contiene solo amido. Sono quindi favorevole alla proposta dei colleghi Perini e Valmarana di equiparare il riso alla farina, come genere di prima necessità.

OTTANI. Mi associo *toto corde* alle osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Nella provincia di Bologna la coltivazione del riso era molto estesa ed assorbiva una quantità rilevante di mano d'opera, la quale godeva di retribuzioni abbastanza alte. La crisi del consumo del riso ha determinato una diminuzione della estensione di terreno coltivata a riso e conseguentemente anche un aumento della disoccupazione. Mi auguro quindi che siano adottate le opportune agevolazioni per il riso, sia per ragioni di utilità economica, sia per ragioni di opportunità sociale, in modo che la mano d'opera già specializzata in questa coltivazione possa essere richiamata al lavoro e trovare quella occupazione che adesso le è venuta a mancare. Il collega Zanardi è al corrente, al pari di me, della situazione sociale ed agricola del bolognese e credo che potrebbe senz'altro avallare queste mie affermazioni e queste mie richieste.

MOTT. Debbo anch'io insistere nel notare e sottolineare la grave crisi in cui versa la coltivazione del riso, e a questo proposito vorrei aggiungere un'altra osservazione. Il riso veniva una volta esportato abbondantemente nell'America del Sud, ma ora tale sfogo della produzione è venuto a mancare, ed è accaduto anzi che il riso brasiliano è stato importato in Europa e nel Medio Oriente. Se vogliamo quindi non lasciare morire questa coltivazione e questa produzione, occorre sostenerle ed appoggiarle con le opportune agevolazioni.

PRESIDENTE. La questione investe un criterio generale di preferenza, e mi chiedo se la Commissione ritenga di dover modificare tale criterio basilare. Vorrei osservare che in sostanza tale preferenza si risolve, rispetto al riso, in una differenza di due lire per ogni chilo di riso. Si è concordemente affermato che la tendenza generale è verso il consumo della pasta ed io mi domando se una differenza di due lire, a prescindere dal fatto che con ogni probabilità quelle due lire resteranno al commerciante, possa spostare la preferenza dimostrata dal pubblico per la pasta.

RUGGERI. Vorrei domandare al Governo quali sono le ragioni che lo hanno indotto ad usare un trattamento diverso per le farine, le paste, ecc. rispetto al riso e vorrei chiedergli

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

se vi siano per questo ragioni fiscali economiche.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è una ragione economica ed una ragione politica. Mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni che sono state fatte, le quali hanno senza dubbio un grandissimo peso. Se mi è consentito un argomento di carattere personale, vorrei ricordare che io provengo da una delle provincie in cui la produzione del riso è più sviluppata, e sono quindi in grado di rendermi perfettamente conto della situazione della produzione risicola in Italia nel momento attuale. Vorrei anzi tutto osservare al senatore Mott che non è esatto che il riso non si esporti più: posso dare notizia di un primo contratto fatto dall'Ente Risi per l'esportazione di 100 mila quintali di riso. Per quanto senza dubbio questa cifra sia tutt'altro che notevole, essa rappresenta pur sempre qualche cosa, e, se non altro, denota che anche in questo settore l'attività si va sviluppando ed incrementando. Se noi, nello scegliere gli orientamenti della nostra politica economica, potessimo adottare l'ottimo o quanto meno il più soddisfacente nei limiti delle nostre possibilità, senza dubbio noi dovremmo esentare anche il riso. Ma occorre oggi tenere presente che il provvedimento sul grano importa un sacrificio finanziario di cinque miliardi e 280 milioni; se vi aggiungiamo il sacrificio richiesto dall'esenzione accordata al granoturco, alla segala e agli altri generi, si arriva certamente a un sacrificio, da parte dell'Erario, ammontante ad una cifra tra i sette e gli otto miliardi. Tenendo presente che nella situazione attuale del bilancio, non è possibile fare di più, si è impostato il problema in questi termini: vogliamo favorire piuttosto il settore del grano o il settore del riso? Ora, se si considera la situazione economica di questi due grandi settori, si rileva che il prezzo del grano non è un prezzo economico stabilito dalle libere condizioni di mercato, poichè, come è noto, per fissare il prezzo del grano si fa una media sul prezzo del grano estero, tra il grano russo, il grano americano e il grano argentino, e si stabilisce, attraverso accordi di organizzazioni internazionali, come la F.A.O., il prezzo, che rappresenta attualmente piuttosto una rendita

passiva a carico del consumatore. Questo viceversa non avviene per il riso. Per quanto la produzione del riso sia oggi effettivamente in crisi, il prezzo praticato oggi per il risogreggio è un prezzo economico. Ora, avendo a disposizione solo una determinata cifra, si è ritenuto, con una valutazione che sottopongo alla sensibilità politica del Senato, di favorire piuttosto quel settore per il quale oggi i consumatori pagano qualche cosa in più di quanto in linea di valutazione puramente economica dovrebbero pagare.

Queste sono le ragioni del provvedimento, che credo siano essenziali per determinare una valutazione obiettiva di esso.

PERINI. Vorrei mettere in rilievo una situazione particolare che verrebbe a crearsi, con l'approvazione di questo disegno di legge, in confronto agli abitanti di alcune zone, i quali vivono prevalentemente di questo prodotto. Pertanto non mi sento di poter approvare un disegno di legge di tale genere.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Sottosegretario di Stato abbia già detto che il consumatore di pane per questa determinazione di prezzo paga qualche cosa di più, pertanto quando lasciamo la tassazione per il riso non creiamo una sperequazione, ma eliminiamo una sperequazione già esistente.

Siamo in campo di provvedimento tributario, si tratta di colpire un determinato prodotto in sede di imposizione, e il prezzo di questo prodotto è determinato da diverse condizioni e resterà in vigore fino a quando esse permarranno.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare rilevare all'onorevole Perini che con questo provvedimento ritorniamo alla legge del 1940 per la quale l'unica esenzione riguardava il grano, che significa pane.

Nelle condizioni attuali di bilancio ritengo che non si possa fare nulla di più.

RUGGERI. Dichiaro che voterò contro al disegno di legge proprio per le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, perchè con questa tassa si viene a colpire un prodotto di largo consumo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna tenere presente che l'ammassa-

so attuale non è fatto per ragioni annonarie, ma per garantire il prezzo.

PERINI. Dichiaro che, date le insufficienti dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita dei seguenti prodotti:

frumento, granoturco e segala;

farine e semole di frumento, granoturco e segala;

paste alimentari confezionate col solo impiego di farine e semole di frumento e segala.

Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

(E approvato).

Art. 2.

Per gli atti economici relativi al commercio del risone l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento e si corrisponde nei modi e termini normali all'atto della vendita, a chiunque effettuata, del riso da parte delle pilerie.

Per l'importazione del riso, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto nella misura del due per cento ed è liquidata e riscossa dalle Dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti commi assorbe quella afferente il commercio e l'importazione del risone, nonché quella relativa agli atti economici, successivi a quello imponibile, concernenti il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.

(E approvato).

Art. 3.

Quando la pileria impiega il riso ottenuto dalla pilatura nella diretta fabbricazione di altri prodotti, l'imposta dovuta a norma del primo comma del precedente articolo, si corrisponde in occasione della destinazione del riso alle dette produzioni, in base ad apposito registro di carico e scarico. Sul detto registro debbono essere giornalmente annotate le singole partite di riso impiegate nella produzione industriale con indicazione del prezzo all'ingrosso; entro il lunedì di ciascuna settimana deve provvedere a riepilogare i totali delle partite annotate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi normali.

Il registro prescritto dal precedente comma prima dell'uso deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

(E approvato).

Art. 4.

Qualora la pilatura del risone sia eseguita per conto di terzi che destinano il riso ottenuto ad un'attività commerciale od industriale, ferma l'osservanza delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 2, è corrisposta dal committente della lavorazione, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura di lavorazione e sulla fattura medesima, in base al prezzo all'ingrosso del riso e indipendentemente dall'imposta già assolta dalla pileria sulla detta fattura per il corrispettivo di lavorazione.

A proposito di questo articolo, vorrei far rilevare che in questo modo la lavorazione per conto terzi paga un'imposta supplementare in base al prezzo all'ingrosso del riso ed indipendentemente dall'imposta già assolta dalla pileria sulla detta fattura per il corrispettivo di lavorazione. Non vorrei che in questa maniera si danneggiassero i lavoratori per conto

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

terzi, infatti mentre in un primo momento viene pagata una imposta sul risone, successivamente si paga anche una imposta sul riso, che ha già, per se stesso, un prezzo più alto del risone.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La pilatura del risone per conto terzi è soggetta ad imposta, perchè con la lavorazione per conto terzi si compiono due atti economici distinti.

PRESIDENTE. Ma allora con ciò accade che il riso che esce dalle pilerie che lavorano per conto proprio ha un prezzo inferiore a quello del riso che esce dalle pilerie che lavorano per conto terzi.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciò accade perchè sono due atti economici distinti, nel primo caso non c'è passaggio, nel secondo c'è passaggio.

PRESIDENTE. Questa è una situazione di privilegio a favore dei proprietari di pilerie.

TAFURI. Appunto ad evitare questo quasi tutte le pilerie vanno assumendo la forma di cooperative.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto in votazione l'articolo 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Per il riso esportato, è consentita, a norma della disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, la restituzione della imposta pagata ai sensi degli articoli precedenti.

(È approvato).

Art. 6.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali, a norma del precedente articolo 2, l'imposta sull'entrata non si rende applicabile, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 24 della legge 9 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Ove per altro detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito

è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

(È approvato).

Art. 7.

Per il commercio e l'importazione dell'orzo vestito e relative farine l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento in occasione dei singoli atti economici.

(È approvato).

Art. 8.

Per gli atti economici relativi al commercio degli olii vegetali allo stato commestibile la imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero di questi prodotti.

TAFURI. Proporrei di modificare il primo comma nel modo seguente: « Per gli atti economici relativi al commercio degli olii vegetali allo stato commestibile, escluso l'olio d'oliva, l'imposta, ecc. ».

Questo emendamento, come appare evidente, tende ad escludere dalla tassa l'olio d'oliva di produzione nazionale, lasciando tale tassa soltanto per gli olii vegetali di importazione estera.

L'olio d'oliva è, come il pane, un alimento primario e necessario. In questo campo noi stiamo ora subendo le conseguenze di una politica eccessiva di importazione di semi oleosi e di olii di semi, che ha reso molto precaria la situazione dei produttori dell'olio di oliva. Tali conseguenze sono soprattutto risentite nell'Italia meridionale, in Lucania, in Puglia ed in Calabria. La Commissione è a conoscenza del fatto che, nel timore, diciamo così, di una produzione inadeguata di olio all'interno, l'Alto Commissariato, con provvedimento affrettato, curò l'importazione di una enorme quantità di olii di semi. Mi sembra perciò legittima la proposta da me avanzata dell'esclusione dall'imposta dell'olio di oliva di esclusiva produzione nazionale.

Da questa esclusione la finanza non verrebbe a perdere che un mancato guadagno.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44^a RIUNIONE (20 dicembre 1949)

Vorrei inoltre suggerire la proposta se non sia conveniente applicarla per gli atti economici relativi al commercio dell'olio l'imposta *una tantum*.

SALOMONE. Dichiaro di aderire all'emendamento proposto dal collega Tafuri.

PRESIDENTE. Faccio notare che non è esatta l'affermazione del senatore Tafuri che la finanza non verrebbe a perdere dall'accoglimento eventuale dell'emendamento da lui presentato, poichè attualmente è in vigore l'imposta sull'entrata per l'olio.

Quanto all'imposta *una tantum* sull'olio, essa è praticamente inattuabile per questo prodotto. Se la Commissione non ha ritenuto di doverla applicare per il risone, che pure viene lavorato in grandi stabilimenti di pileria facilmente individuabili, a maggior ragione si deve ritenere che tale criterio non è applicabile per l'olio, che viene lavorato nei frantoi i quali assommano a circa 30 mila. È evidente che noi ci presteremmo alla frode se accettassimo un tale criterio.

Bisogna inoltre considerare il fatto che gli atti economici relativi all'olio sono sempre più di uno. Raramente si verificano due soli passaggi, come in Toscana dove il bottegaio compra l'olio direttamente dal fattore. In genere, specie nei paesi dove la produzione è limitata o non esiste affatto, i passaggi sono 4 o 5: dal frantoio al raccoglitore, al grossista, al commerciante.

TAFURI. Talvolta il passaggio è uno solo.

SALOMONE. Teoricamente un solo passaggio non è prevedibile.

ZIINO. Confessando di non essere aggiornato sulla materia, io desidererei sapere se la disposizione dell'articolo 8 costituisce un aggravio o un agevolazione per il contribuente, rispetto alla situazione precedente.

CASTELLI, *Sottosegretario per le finanze*. Potrebbe costituire un aggravio di fatto, per quei settori che finora non hanno assolto al pagamento dell'imposta sull'entrata, favoriti dall'ammasso del prodotto. Poichè attualmente l'ammasso è stato soppresso, la legge viene ad agire in pieno e non è quindi più possibile evaderne più o meno legalmente.

RUGGERI. Salvo interpretazioni diverse della legge, mi sembra di capire che di fatto l'articolo 8 rappresenta un aggravio. E ciò non

perchè prima fosse possibile la frode, ma perchè esisteva una tale organizzazione diretta dallo Stato, in base alla quale era previsto, per lo meno, un solo passaggio, mentre ora i passaggi sono più d'uno.

PRESIDENTE. Se la Commissione permette, darò lettura dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1944, n. 348, che taglierà la testa ad ogni discussione: « L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli olii vegetali destinati all'alimentazione, del frumento, del grano turco, della segala del risone dell'orzo vestito destinato alla miscela con farina degli anzidetti cereali e del formaggio, è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento che si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente ammassatore o la Ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti ».

Esisteva quindi l'imposta sull'entrata, soltanto che invece di pagarsi all'atto della vendita da parte del produttore, si pagava, per l'olio conferito all'ammasso, all'atto della vendita dall'ammasso al grossista.

V'è da tener presente poi che l'imposta era del 4 per cento. Mi sembra quindi che aggravio non sussista.

Chiarito pertanto questo punto, io penso che si possa procedere alla votazione del testo originale dell'articolo senza apportarvi emendamenti.

Pregherei quindi il senatore Tafuri di voler ritirare il suo emendamento aggiuntivo.

TAFURI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni stabilite dagli articoli 5 a 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dalle leggi 19 agosto 1948, n. 1210, e 21 dicembre 1948, n. 1442.

(È approvato).

Art. 10.

Per le vendite al minuto dei prodotti indicati nei precedenti articoli 7 e 8 l'imposta nella misura ivi stabilita si applica a decorrere dal 1° gennaio 1950.

Le aliquote d'imposta stabilite dai precedenti articoli 2, 7 e 8 si applicano anche quando i prodotti ad esse soggetti abbiano già assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561, e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena » (N. 749) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561, e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi alla indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo

degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Si tratta di un provvedimento di manifesta giustizia. Esso riguarda l'indennità di alloggio, la quale viene conservata, sia pure in misura limitata a favore del personale che usufruisce di alloggio in caserma, e che, essendo stato trasferito, non abbia potuto essere seguito dalla famiglia.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'articolo 2 del decreto legislativo primo aprile 1947 n. 222, nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nell'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« L'indennità suddetta è conservata, limitatamente alla misura di tre quarti, a favore del personale di cui al comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nel capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Petrucci: « Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza » (N. 752) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute ai fini del trattamento di quiescenza », d'iniziativa del deputato Petrucci.

Si tratta, a mio parere, di uno di quei numerosi provvedimenti che frammentariamente modificano l'ordinamento giuridico degli impiegati. Debbo ricordare, a questo proposito, il provvedimento di proroga del termine per essere collocati a riposo con il godimento di cinque anni di stipendio. Con provvedimenti di questo genere andiamo a sovvertire completamente tutto quello che è l'attuale sistema impiegatizio. Io avevo invitato il Sottosegretario di Stato per il tesoro per ottenere quegli schiarimenti che mi sembrano necessari; non essendo egli intervenuto a questa riunione, proporrei di rinviare la discussione del disegno di legge stesso.

RUGGERI. A me sembra che noi possiamo senz'altro procedere nella discussione. Per quanto io concordo con l'onorevole Zoli nelle sue osservazioni, che con questi provvedimenti parziali si modifica l'ordinamento giuridico generale, debbo tuttavia far notare che ciò non può essere imputato ai presentatori dei singoli progetti di legge, i quali tentano di riparare a situazioni specifiche di particolare disagio. Se il Governo vorrà fare una revisione organica, presenti un testo unico, che noi siamo pronti a discutere. Ma è evidente che quando di volta in volta si verificano particolari condizioni di ingiustizia, come in questo caso, non si può ritardare un provvedimento che sani tale situazione. Nel disegno di legge che è al nostro esame, si prevede il computo, ai fini della pensione, del tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute: come si vede, si tratta di una norma sociale di palese giu-

stizia. Di fronte a situazioni di questo genere, ripeto, nelle more della preparazione di un nuovo testo unico più adeguato ai nostri tempi, occorre adottare quei singoli provvedimenti parziali che si rendono necessari. Pertanto, ritengo che questo disegno di legge possa essere senz'altro discusso ed approvato.

PRESIDENTE. Debbo dichiarare che, qualora la Commissione ritenesse di discutere senz'altro il disegno di legge, io voterei contro. È questo un provvedimento che intanto può essere approvato, in quanto vi sia un sistema adeguato di controllo. Questo è il punto fondamentale. Quando noi infatti ci troviamo di fronte ad infermità provenienti da cause di servizio abbiamo oggi un sistema di controllo organico, ma quando l'aspettativa è richiesta per motivi di salute od infermità non provenienti da cause di servizio, questi controlli sono estremamente lenti ed elastici. Quando esisterà un sistema rigido di controllo, come esiste nella prima ipotesi, potrà, a mio avviso, essere approvato un provvedimento di questo genere. Ma, nelle condizioni attuali, una disposizione come questa si tradurrebbe troppo spesso nella possibilità accordata all'impiegato di assentarsi dal lavoro senza ragione o per esplicare addirittura altre attività, ciò che non è assolutamente ammissibile.

RUGGERI. Contesto quanto ha affermato l'onorevole Presidente. I controlli in sede di malattia e di aspettativa per ragioni di salute sono sempre gli stessi, sia quando le infermità provengano da cause di servizio, sia in caso contrario. Comunque la rigidità maggiore o minore di tali controlli e delle visite fiscali dipende esclusivamente dalla Amministrazione, e se l'Amministrazione è negligente, ciò non si deve tradurre in un danno per gli impiegati.

MOTT. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Presidente circa la necessità di un controllo efficace. Potrei citare il caso di un'insegnante, che, da sette anni, dopo 15 giorni di insegnamento si dà ammalata e non torna al lavoro che 15 giorni prima della fine delle lezioni. Casi di questo genere non devono assolutamente accadere.

PERINI. Se è vero che l'Amministrazione è negligente, ciò non giustifica in alcun modo,

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

44ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

a mio parere, un provvedimento che sanerebbe senz'altro questo deplorabile stato di cose. Mi associo tuttavia alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: « Compensi ai membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (N. 758) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensi ai membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Questo disegno di legge non presenta nessuna particolare complessità, e credo che possa essere senz'altro approvato.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È attribuita una indennità mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vicepresidenti del Comitato stesso.

(È approvato).

Art. 2.

In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 200 per ogni pra-

tica esaminata e definita di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore.

(È approvato).

Art. 3.

Al segretario del Comitato per l'assistenza alle adunanze è dovuta, oltre al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 10 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 4.600.000, risultante, per l'esercizio finanziario 1949-50, dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.